

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	35
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Emendamenti C. 3921-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	35

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri	36
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 320 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed osservazioni</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	46
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 – piano gestionale 1 e al capitolo 2309 – piano gestionale 2. Atti nn. 324 e 325 (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	48
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	49

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela. Nuovo testo C. 1640 Contento (Parere alla II Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	37
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	37
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	50
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37

INTERROGAZIONI:

5-03471 Velo: Finanziamento del servizio civile nazionale	40
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	52

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 40

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (*Rinvio del seguito dell'esame*) . 44

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio cost. e C. 2579 cost. Vassallo (*Rinvio del seguito dell'esame*) 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 45

Sulle Autorità amministrative indipendenti.

Audizione di esperti della materia (*Svolgimento e conclusione*) 45

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.55.

Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Emendamenti testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che l'articolo aggiuntivo 01.0100 della Commissione e l'emendamento 1.011 Contento non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Emendamenti C. 3921-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Pierluigi MANTINI (UdC), *relatore*, rileva che l'emendamento 7.100 della Commissione – che peraltro proroga il termine di due deleghe legislative già scadute – non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 12.55.**Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri.**

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che per il gruppo Iniziativa responsabile entra a far parte del Comitato permanente per i pareri il deputato Luciano Mario Sardelli.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Atto n. 320.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Michelino DAVICO dichiara che il Governo non ha osservazioni da fare.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche

europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Atto n. 319.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 – piano gestionale 1 e al capitolo 2309 – piano gestionale 2.

Atti nn. 324 e 325.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede al Governo per quale ragione sulle risorse iscritte su un medesimo capitolo si sono previste due gestioni diverse e, conseguentemente, due diversi atti provvedimenti di erogazione.

Il sottosegretario Michelino DAVICO, con riferimento alla domanda posta dal deputato Bressa, chiarisce che il piano gestionale 1 riguarda gli stanziamenti a regime, mentre il piano gestionale 2 riguarda gli stanziamenti straordinari previsti dalla legge finanziaria per il 2010.

Con riferimento, invece, alla richiesta di chiarimento avanzata nella seduta di ieri dalla relatrice, chiarisce che lo stanziamento di 2.546.216 euro a valere sulla legge n. 92 del 2006 è assegnato al Ministero dell'interno, mentre quello di 328.677 euro a valere sulla legge n. 93 del 1994 non lo è.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'esame dei due provvedimenti procede a questo punto disgiuntamente.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto relativo al piano gestionale 1 (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto relativo al piano gestionale 2 (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.15

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela.

Nuovo testo C. 1640 Contento.

(Parere alla II Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente e relatore*, rilevato che il provvedimento pone alcune delicate questioni e ricordato che lo stesso non è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare l'espressione del parere ad altra

seduta, in modo da consentire alla relatrice un approfondimento.

Il comitato consente.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Isabella BERTOLINI, *presidente*, avverte che, non essendo il provvedimento iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea ed essendo necessario un approfondimento sullo stesso, nella seduta di oggi si procederà alla sola relazione introduttiva, mentre l'espressione del parere avverrà in altra seduta.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, ricorda che il nuovo testo della proposta di legge in esame prevede, sull'esempio di altri paesi europei, nonché della Soprintendenza del mare istituita nel 2004 in Sicilia, l'istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

In particolare, l'articolo 1 dispone che la Soprintendenza è competente per le attività relative alla tutela e alla valoriz-

zazione del patrimonio storico-culturale del mare territoriale, dei paesaggi culturali costieri e delle acque interne e per l'attuazione di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004).

Al riguardo ricorda che con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 63 del 2008 – che ha modificato l'articolo 131 del decreto legislativo 42 del 2004 – la definizione di paesaggio si è fatta più articolata per renderla più convergente non solo con la Convenzione europea del paesaggio, ratificata con legge n. 14 del 2006, ma anche con le indicazioni recate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007, relative, in particolare, alla ripartizione delle competenze tra Stato e regioni rispetto alla tutela del paesaggio. Quest'ultima è volta a riconoscere, salvaguardare e recuperare i valori culturali che il paesaggio esprime, mentre la valorizzazione concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. Ai sensi dell'articolo 142, tra le aree tutelate per legge, in quanto facenti parte dei beni paesaggistici, sono indicati anche i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, nonché i parchi e le riserve nazionali o regionali e le zone di interesse archeologico. Con riferimento alla valorizzazione, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 42 del 2004 specifica che essa si sostanzia nelle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del medesimo, anche da parte delle persone diversamente abili.

Dalla Soprintendenza dipendono due centri tecnici operativi, quello di Venezia e quello di Orbetello, per ciascuno dei quali è individuato l'ambito territoriale di competenza.

Ai sensi dell'articolo 9, la struttura amministrativa, le modalità di funzionamento e l'organico della Soprintendenza sono disciplinati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività cul-

turali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso decreto sono trasferite alla Soprintendenza le competenze relative a ricerca, tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali sommersi attualmente attribuite alle soprintendenze competenti per materia, negli ambiti individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

L'articolo 2 individua le competenze specifiche della Soprintendenza, che si affiancano a quelle previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Esse attengono in primo luogo all'organizzazione ed attuazione di ricerche archeologiche subacquee, per individuare, conservare ed eventualmente trasportare a terra o musealizzare in loco beni storico-culturali sommersi (lett. a), nonché di ricerche relative alle attività economiche e di difesa delle zone costiere e dei contesti paesaggistici determinati da tali attività (lett. b); le ricerche subacquee possono anche essere in Paesi terzi, nell'ambito della cooperazione internazionale prevista dai trattati (lett. i). Inoltre le competenze della soprintendenza sono all'adozione di misure per la fruizione dei beni storicoculturali sommersi nelle acque territoriali (lett. c); all'organizzazione di attività volte a far conoscere il patrimonio storico-culturale sommerso: in particolare, elaborazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative e di materiale didattico (lett. d), all'organizzazione di archivi videofotografici, di disegni e di carte tematici (lett. e), all'allestimento museale e mostre di reperti e contesti storico-archeologici la cui esistenza è legata alla cultura del mare e di testimonianze della storia economica e culturale delle zone costiere (lett. f), all'istituzione e gestione di una biblioteca specializzata (lett. h); alla redazione annuale di indicazioni topografiche riservate riguardanti la presenza di beni storico-culturali sommersi, da trasmettere a Forze di polizia e Capitanerie di Porto, ai fini della predisposizione dei servizi di controllo attivo, anche con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica e al sistema di vincoli (lett. g).

Alla Soprintendenza spettano, ancora, competenze di indirizzo e coordinamento, in collaborazione con comuni, province, regioni, autorità portuali, capitanerie di porto, responsabili delle aree protette, delle funzioni relative alla pubblica fruizione delle coste, con particolare riferimento alla regolamentazione degli accessi a mare e ad acque, nonché alla gestione di aree protette e parchi marini (lett. l). La gestione delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro. L'affidamento avviene anch'esso con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati. La maggior parte delle aree marine protette è comunque gestita dai comuni interessati.

Ancora, la competenza della soprintendenza riguarda la ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico-monumentale e paesaggistico inerente al mare e alle acque interne rinvenuto in scavi a terra anche in aree non sommerse o di scarsa umidità (lett. m); la realizzazione di progetti di cooperazione transfrontaliera relativi allo studio sulla comune cultura del mare e, in particolare, sulle rotte storiche che hanno determinato scambi economici e confronti culturali fra popoli (lett. o).

Ai sensi poi dell'articolo 3, la Soprintendenza assicura, attraverso periodiche conferenze di servizi con i soggetti prima indicati, il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico-archeologico, ferma restando l'attività di prevenzione e repressione svolta da parte delle Forze di polizia e degli enti preposti.

Ai sensi dell'articolo 4, ogni attività di ricerca, scavo, tutela di beni storico-culturali sommersi è effettuata esclusivamente sotto la supervisione di archeologi; inoltre, ai sensi dell'articolo 5, le attività di ricerca e recupero sono soggette alla pre-

ventiva autorizzazione della Soprintendenza.

Attualmente, ai sensi degli artt. 88 e 89 del Codice, le ricerche archeologiche in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero, che può darle in concessione a soggetti pubblici o privati fissando una serie di prescrizioni. Eventuali inadempienze, o anche solo la volontà del Ministero di sostituirsi al concessionario, possono determinare la revoca dell'atto. Tali previsioni sono assistite da un apparato sanzionatorio (articolo 175).

L'articolo 6 dispone che per i progetti di ricerca e recupero di beni storico-culturali sommersi che implicano rilevanti problemi di scavo, recupero, conservazione, restauro, la Soprintendenza può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici del Ministero.

L'articolo 7 intende sistematizzare l'apporto del volontariato alle attività di ricerca, vigilanza e tutela dei beni storico-culturali sommersi e, a tal fine, prevede l'istituzione, presso la Soprintendenza, di un albo dei volontari subacquei, singoli o riuniti in organizzazioni. Costituiscono requisito di iscrizione il possesso del certificato di idoneità psico-fisica, di un brevetto subacqueo e di un curriculum che attesti lo svolgimento di attività di volontariato subacqueo.

L'articolo 8 prevede che la Soprintendenza, entro 3 mesi dalla sua istituzione, definisce specifici criteri operativi per garantire la sicurezza delle attività di immersione effettuate dal personale. L'articolo 10 dispone che all'attuazione della legge si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.

La seduta comincia alle 14.10.**5-03471 Velo: Finanziamento del servizio civile nazionale.**

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Silvia VELO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per l'accurata risposta resa. Rileva però che questa non ha fugato tutte le perplessità che l'avevano indotta, anche su sollecitazione delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore, a presentare l'interrogazione.

Fa presente che le organizzazioni di volontariato sono in crescente difficoltà per il progressivo taglio dei finanziamenti: un taglio che è stato nella sostanza confermato dal rappresentante del Governo, il quale lo ha motivato facendo riferimento alla crisi economica in atto. Osserva, peraltro, che questa politica di tagli non sta producendo risultati neppure sulle finanze pubbliche: infatti, nonostante i continui tagli lineari che incidono indiscriminatamente su tutti i settori della pubblica amministrazione, i conti pubblici continuano a peggiorare e il disavanzo della spesa corrente si aggrava.

Rilevato poi che l'interrogazione è stata presentata a settembre del 2010, esprime il dubbio che il Governo abbia deciso di rispondere ora, con mesi di ritardo, solo per poter annunciare di essere finalmente riuscito a recuperare all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri risorse da destinare al servizio civile nazionale. Questo è certamente un fatto positivo, ma è anche il segnale del fatto che il servizio civile versa in oggettive difficoltà.

Quanto agli ostacoli che si frappongono alla attuazione della politica del Governo in materia di servizio civile – le divergenze con gli enti locali o la mancata calendarizzazione al Senato della legge delega per la riforma del servizio civile – ritiene che il Governo abbia gli strumenti per andare avanti e lo invita ad avvalersene. In conclusione, auspica interventi concreti a sostegno delle attività del servizio civile.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa la seduta per lo svolgimento delle interrogazioni.

La seduta termina alle 14.30.**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Paola BINETTI (UdC), premesso che, tenuto conto della competenza della Commissione, si limiterà a svolgere alcune considerazioni circoscritte ai profili di costituzionalità, osserva che nel dibattito pubblico sulle delicatissime questioni affrontate dal progetto di legge un'enfasi speciale viene posta sulla libertà della persona, la quale, in base alla Costituzione, non può essere sottoposta a un determinato trattamento sanitario senza la

sua volontà, salvi i casi previsti dalla legge: limite, questo, che era originariamente pensato per i trattamenti sanitari dei pazienti psichiatrici. Si passa sotto silenzio, invece, che, sempre in base alla Costituzione, la salute dell'individuo è, oltre che un diritto fondamentale della persona, anche un interesse della collettività. È su questo assunto — quello della salute individuale come interesse collettivo — che si fonda l'esistenza del complesso e strutturato sistema di assistenza sanitaria pubblica italiano, che è uno dei migliori al mondo. D'altra parte, non solo la Costituzione, ma anche la tradizione e la cultura giuridica italiane ammettono la possibilità di stabilire precisi vincoli alla libertà personale a tutela della vita e della salute: basti pensare all'obbligo di indossare il casco alla guida dei motocicli; al divieto di superare i limiti di velocità alla guida dei veicoli; ai divieti e agli obblighi prescritti ai lavoratori a tutela della loro salute, e così via. Si tratta, in tutti questi casi, di limiti alla libertà personale stabiliti dalla collettività per il bene della persona stessa. Si pensi, ancora, al medico che soccorre un suicida, ponendo in essere tutto quanto è in suo potere per salvargli la vita.

Quando si parla della vita, in altre parole, non vengono in rilievo, a livello costituzionale, soltanto il diritto individuale alla propria salute e la libertà di autodeterminarsi, ma anche il diritto e dovere della collettività ad aver cura della salute e della vita altrui. Si tratta di un valore che ha il suo fondamento nella concezione solidaristica della comunità umana che è sottesa alla Costituzione italiana e che emerge chiaramente da tutto il suo impianto. In base alla Costituzione, infatti, la solidarietà è una virtù civica fondamentale, essenziale all'esistenza della società umana. Senza questa virtù civica, nella quale gli italiani si riconoscono profondamente, i rapporti umani sarebbero improntati soltanto alla violenza e all'indifferenza. Il valore della solidarietà e il suo radicamento costituzionale debbono, a suo avviso, essere tenuti presenti da questa

Commissione non meno dei valori della libertà e del diritto a non subire trattamenti sanitari indesiderati.

Matteo BRAGANTINI (LNP), con riferimento all'intervento del deputato Zaccaria, il quale, nella seduta di ieri, aveva tra l'altro espresso alcune riserve sulla formulazione dell'articolo 7, comma 1, della proposta in esame, dove si dice che le volontà espresse dal soggetto nelle sue dichiarazioni anticipate di trattamento sono semplicemente « prese in considerazione » dal medico curante, e non hanno quindi per lui un'efficacia vincolante, esprime la convinzione che l'espressione « prendere in considerazione » sia la più corretta in quanto attribuisce alle dichiarazioni anticipate di trattamento il giusto peso. È infatti necessario, a suo parere, che il medico valuti queste ultime tenendo conto del momento in cui furono rese e della situazione nella quale versava allora il paziente. Senza contare che occorre tenere presente che, dal momento in cui le dichiarazioni sono rese al momento in cui la persona si trovi in stato vegetativo permanente, possono intervenire progressi della medicina tali da rendere accettabili anche interventi che in passato potevano apparire a qualcuno lesivi della propria dignità personale.

Personalmente ritiene che una persona non possa decidere della propria vita fino in fondo, perché la vita è un valore sociale. Nessuno, a suo avviso, può decidere né per sé né per gli altri come e quando morire. Avallare con legge simili pretese non può che essere il primo passo verso future aberrazioni che, come cattolico, non può che condannare.

Barbara POLLASTRINI (PD), dopo aver ricordato che nella seduta di ieri il deputato Zaccaria è intervenuto argomentando gli evidenti elementi di incostituzionalità presenti nella proposta di legge in esame, si dice a sua volta convinta che il testo sia viziato da norme palesemente irragionevoli e si augura che ciò abbia suggerito alla relatrice Bertolini di ascoltare il dibattito prima di formulare una proposta di parere.

Prima di entrare nel merito del testo, ricorda che il testamento biologico è materia densa e carica di implicazioni. La complessità si coglie al volo se solo si guarda, anche in questa Commissione, alle differenze che attraversano gli schieramenti: pensa, in particolare, all'intervento serio e documentato del deputato Calderisi.

D'altra parte questo accade anche in altri Parlamenti quando il confronto avviene su temi che chiamano in causa le convinzioni individuali, le appartenenze religiose, i limiti della scienza e del sapere medico e i sentimenti suscitati da dilemmi che investono la sfera più intima dell'imponderabile; insomma quando riflettiamo sulla perdita possibile di ogni autonomia personale, sull'impotenza totale che potrebbe ingabbiare noi e i nostri cari.

Quando questo accade entra in gioco la propria identità, la stessa percezione che si ha di sé e della propria vita, come nei casi estremi di uno stato vegetativo prolungato nel tempo.

Quell'ipotetico frangente drammatico e definitivo ci interroga sul valore di una vita – la nostra vita – che potrebbe essere ceduta interamente ad altri: certo agli affetti più vicini o alle mani premurose del medico. Ma anche a strutture sociali o a tecniche invasive e lesive di quella che per alcuni è la propria dignità. In ogni caso, una vita – la propria vita – viene ceduta irrevocabilmente « ad altri ». Si pensi, ad esempio, a chi è anziano, magari solo o con figli lontani; immobile, incapace di intendere e di volere. O si pensi alle famiglie che, comunque la pensino, da noi vorrebbero parole di saggezza e di aiuto concreto.

Si parla di temi entrati nel dibattito pubblico con la forza drammatica delle vicende di Eluana Englaro, Pier Giorgio Welby e Luca Coscioni, ma si sa che spesso drammi analoghi si consumano nel silenzio di famiglie altrettanto amorevoli.

Ai più disagiati il destino riserva quelle corsie di ospedali dove – secondo la bella espressione del cardinale Martini – l'affidamento è nelle mani del Padre. Tuttavia, come dice lo stesso cardinale, in quel

momento estremo è il medico che porge le mani. Ma per ciascuno di noi è innanzitutto fondamentale sentirsi nelle proprie mani.

E allora forse la prima cosa sarebbe ascoltare la voce della grande parte dei medici che ci invitano a riflettere ancora, a non approvare una legge che – ed è qui, a suo parere, un primo punto di incostituzionalità – è contraddittoria col principio del consenso informato e con il codice deontologico della professione medica.

Ecco perché una dichiarazione anticipata di trattamento deve essere vincolante e semplice, utilizzabile, ispirata a un diritto mite: un diritto che non discrimini, anche per la sua farraginosità, tra chi possiede gli strumenti culturali atti a dominare la norma e chi, al contrario, rischia dalla norma di essere sopraffatto, al di là delle sue effettive volontà; o, peggio, tra chi ha le risorse finanziarie per gestire se stesso, magari in un altro paese e chi, invece, di quelle risorse non dispone.

E questo è detto con la dovuta attenzione verso i diversi punti di vista.

È personalmente convinta, non da ora, che la volontà di cogliere la quota di verità presente nelle ragioni degli altri sia una garanzia di crescita culturale e umana per tutti. Ma questo rispetto e questa attenzione non hanno trovato sempre la necessaria reciprocità. Senza voler rinfocolare le polemiche, va ricordato che, durante l'agonia di Eluana Englaro, si è arrivati a sostenere che quella ragazza, divenuta donna in una corazza di incomunicabilità, poteva avere figli; o quando, come oggi, si vuole dividere il Paese tra chi sarebbe per la vita e chi no, e per questo si sceglie la data di oggi, anniversario della morte di Eluana Englaro, come giornata degli stati vegetativi: come è possibile procedere con tale insensibilità, avere il gusto di creare steccati, di offendere?

L'amore per la vita, per l'unicità della persona, almeno quello andrebbe lasciato a ognuno e considerato per ciò che è: un principio sacro e indisponibile alla polemica di parte. Per quanto riguarda la sua parte politica, è scontato il rispetto per la libertà di coscienza di ogni singolo parla-

mentare. Alla fine però, dopo il confronto interno e con altre legislazioni, dopo aver soppesato le opinioni della comunità scientifica e ascoltato la testimonianza diretta delle famiglie, dopo aver studiato dati e statistiche, si deve assolvere alla funzione di legislatori, e dunque scegliere: scegliere limpidamente come ha cercato di fare e farà il suo gruppo, nella convinzione che l'etica della responsabilità non chiede di fare prevalere una verità, ma di offrire la soluzione più prossima al riconoscimento del valore, della maturità della persona sulle sue scelte più intime.

Nell'indicare la via, la politica non è sola. Può appellarsi a un « giudice terzo », che è la nostra Costituzione. Dunque non ci si muove a tentoni in un ambiente buio, in un deserto di norme. C'è una guida, una mappa che è data dagli articoli 2, 3, 13, e 32 della Costituzione. Da questo punto di vista, come dicevano bene i deputati Calderisi e Zaccaria, l'equilibrio tra i principi – in questo caso il diritto alla salute, anche inteso come bene collettivo, e il diritto all'autodeterminazione che ispira il consenso informato – è persino più semplice da ravvisare che in altri contesti, perché entrambi questi diritti si ispirano alla finalità di salvaguardare la persona nella cura e nella responsabilità rispetto alla cura, e nella sua « signoria » sull'uso di tecniche e imposizioni. A questo proposito si potrebbe citare il caso estremo di quella donna che poté rifiutare l'amputazione di una gamba, andando coscientemente incontro alla morte, o la scelta dei Testimoni di Geova di negarsi alle trasfusioni di sangue. È esattamente questo principio ad essere negato in radice dal testo in discussione, perché questo testo impone che il cittadino cosciente non possa lasciare una regolare dichiarazione vincolante, reiterata nel tempo, su come essere trattato nel caso in cui si trovasse in condizioni prolungate di assenza di coscienza e di totale e irreversibile incapacità di intendere e di volere.

Il Parlamento è chiamato a valutare una legge che impone l'obbligatorietà di un sondino o quant'altro per la nutrizione e l'idratazione, anche a fronte di un espli-

cito rifiuto di quella « terapia di sostegno » precedentemente espresso. In questo modo il testo in esame cancella un diritto e annulla quella differenza – mirabilmente sintetizzata da un filosofo cattolico come il professor Giovanni Reale – tra l'espressione « fammi morire » (porta di accesso a una qualche forma di eutanasia) e la formula « lasciami morire »: ossia lasciami morire nella mia dignità di donna e di uomo, credente o meno. Il che vuol dire: lasciami, se lo ritengo, avvalermi di ogni tecnica fino all'ultimo, ma, se lo dichiaro anticipatamente e in coscienza, lasciami andare senza ciò che considero accanimento, perché così interpreto la mia dignità di donna e di uomo. Si tratta di due scelte diverse, che meritano uguale rispetto e tutela.

Non è soltanto la Costituzione a suggerirlo: una bussola è offerta anche dalla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina del Consiglio di Europa, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'articolo 408 del codice civile, che disciplina la figura dell'amministratore di sostegno « in previsione della propria futura incapacità ».

Ricorda che Aldo Moro – uno statista a cui nessuno può affermare che mancasse un'idea di etica pubblica o semplicemente di etica – durante i lavori della Assemblea costituente ebbe a dire che « si tratta di un problema di libertà individuale che non può non essere garantito dalla Costituzione, quello cioè di affermare che non possono essere imposte obbligatoriamente ai cittadini pratiche sanitarie se non vi sia una disposizione legislativa [...] »; ed ebbe anche a dire che « si pone anche un limite al legislatore impedendo pratiche sanitarie lesive della dignità umana ».

Sono note le obiezioni: una persona rilascia il testamento biologico senza poter sapere davvero cosa proverebbe trovandosi in quella condizione estrema; oppure: e se l'avanzare della medicina consentisse ciò che oggi non è prevedibile?

Tuttavia non c'è obiezione superiore al primato della volontà della persona nella scelta di cura, sancito nella Costituzione, che è ispirata a valori laici e solidali. Si

pensa davvero che su una materia come questa non si debba ricercare il più largo consenso? O la maggioranza vuole procedere a una prova di forza negando anche così il senso profondo dello spirito costituzionale? Vuole imboccare la strada che porterà inevitabilmente a ricorsi che saranno vinti come sta avvenendo con la fecondazione assistita? Pensa che l'opinione pubblica non reagisca quando vede usare temi così sensibili per operazioni di carattere politico o per l'ansia di riguadagnare una legittimazione da autorità ecclesiali?

Chiede quindi alla maggioranza di riflettere, di fermarsi. In un momento già così aspro il Parlamento non aggiunga altre ferite alla credibilità delle istituzioni; ascolti l'appello appassionato di tante persone, di medici, di scienziati e del presidente della regione Friuli, che arrivano a dire: è meglio nessuna legge che una brutta legge.

Invita pertanto la maggioranza a un ripensamento: una maggioranza dalla quale sono giunti toni inaccettabili ma che ha anche al suo interno, come in questa Commissione, personalità in grado di capire, di correggere la rotta.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che la relatrice non potrà essere presente alla seduta odierna. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio cost. e C. 2579 cost. Vassallo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricordato che alle 15 è prevista l'audizione di esperti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti e che prima di allora deve riunirsi l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, avverte che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo è rinviato ad altra seduta.

David FAVIA (IdV) ricorda che il suo gruppo ha dato l'assenso alla costituzione di un comitato ristretto a condizione che questo non comportasse un ulteriore ritardo nei lavori relativi al provvedimento in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che, prima della costituzione del comitato ristretto, è opportuno permettere ai presentatori l'illustrazione degli emendamenti, in modo da fornire al relatore tutti gli elementi conoscitivi occorrenti per il

lavoro che si dovrà svolgere nell'ambito del comitato. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Sulle Autorità amministrative indipendenti.

Audizione di esperti della materia.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Marco SEPE, *Professore straordinario di diritto dell'economia presso la Facoltà di giurisprudenza dell'università Telematica UNITELMA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gianclaudio BRESSA (PD) e Mario TASSONE (UdC).

Marco SEPE, *Professore straordinario di diritto dell'economia presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università Telematica UNITELMA*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia il professor Sepe per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Atto n. 320).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (atto n. 320);

visto il parere interlocutorio della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, deliberato dall'adunanza del 26 agosto 2010;

preso atto delle modifiche che, secondo quanto risulta dagli atti trasmessi al Parlamento, il Governo intende apportare al testo dello schema di decreto in esame alla luce delle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato nel citato parere interlocutorio;

visto il parere definitivo della medesima sezione, deliberato nell'adunanza del 25 novembre 2010;

vista la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), trasmessa dalla Presidenza del Consiglio, pervenuta il 20 gennaio 2011;

visto il rilievo formulato dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione nella seduta del 1° febbraio 2011;

considerato che:

tra le modifiche che il Governo intende apportare al testo in esame c'è l'introduzione, all'articolo 2, di un nuovo comma, il quale prevede l'istituzione di tre posti di livello dirigenziale generale, di cui uno presso il segretariato generale, in

attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010;

l'articolo 7, comma 1, del predetto decreto-legge ha soppresso, assieme ad altri enti, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

il richiamato comma 6 ha previsto che i posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti del medesimo articolo, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; e che gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti che trasferiscono le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale;

l'istituzione dei tre predetti posti di livello dirigenziale generale in attuazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge

n. 78 del 2010, non dovrebbe pertanto configurarsi come aumento permanente della pianta organica del Ministero;

rilevato infine che:

all'articolo 15, comma 2, e all'articolo 16, comma 2, sarebbe opportuno stabilire termini per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

come rilevato dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione nella seduta del 1° febbraio 2011, è necessario che la tabella A allegata allo schema di decreto in esame sia formulata nei termini di quella allegata al nuovo testo dello schema medesimo predisposto dal Ministero alla luce del parere interlocutorio del Consiglio di Stato;

e con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento al nuovo comma che il Governo ha preannunciato di voler

introdurre nell'articolo 2 dello schema di decreto in esame, al fine di istituire tre posti di livello dirigenziale generale, di cui uno presso il segretariato generale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010 per la ricollocazione dei dirigenti già facenti parte del collegio dei sindaci del soppresso IPSEMA, sarebbe opportuno che i tre predetti posti non costituissero aumento permanente della pianta organica del Ministero, essendo destinati alle esigenze di consulenza, studio e ricerca previste dalla normativa sopra richiamata;

2) all'articolo 15, comma 2, e all'articolo 16, comma 2, sarebbe opportuno stabilire termini certi per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti (il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce nei profili professionali i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza e il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e dell'organismo indipendente di valutazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Ministro dell'interno concernente l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010 al capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 324).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Ministro dell'interno concernente l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010 al capitolo 2309 – piano gestionale 1 (atto n. 324),

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Ministro dell'interno concernente l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010 al capitolo 2309 – piano gestionale 2 (Atto n. 325).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Ministro dell'interno concernente l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010 al capitolo 2309 – piano gestionale 2 (Atto n. 325),

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni
(Nuovo testo C. 54 Realacci).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 54 Realacci, recante « Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni »,

rilevato che:

il provvedimento è riconducibile prevalentemente all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali;

per quanto attiene al riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni, il provvedimento è riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie », che l'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

le disposizioni di cui agli articoli 7 (Servizi postali e programmazione televisiva pubblica) e 8 (Istituti scolastici) afferiscono, rispettivamente, alle materie dell'ordinamento della comunicazione e dell'istruzione, demandate, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

tali disposizioni, nella parte in cui riguardano le regioni e gli enti locali, si

limitano ad attribuire a questi ultimi determinate facoltà finalizzate al sostegno dei piccoli comuni;

peraltro, all'articolo 8, comma 1 – che prevede la possibilità per le regioni e gli enti locali di stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione per finanziare il mantenimento in attività, in deroga alla normativa statale, degli istituti scolastici statali con sede nei comuni piccoli che dovrebbero essere chiusi o accorpati in base alle disposizioni vigenti – appare opportuno precisare che per le convenzioni tra gli enti locali e il Ministero dell'istruzione è necessario il coinvolgimento della regione, in quanto questa è titolare della competenza sul dimensionamento sul territorio della rete scolastica: infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, il dimensionamento sul territorio della rete scolastica, sulla base dei principi stabiliti con legge statale, è ascrivibile alla competenza legislativa delle regioni, trattandosi di disciplinare « situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni » (sentenza n. 200 del 2009);

considerato che:

l'articolo 3, comma 4, prevede che i piccoli comuni possono stipulare con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano convenzioni per la salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e che tali convenzioni possono essere finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali;

la Corte costituzionale – con le sentenze n. 195 del 1993 e n. 346 del 2002 – ha giudicato costituzionalmente illegittime, per violazione degli articoli 3 e 8, primo comma, della Costituzione, le disposizioni di due leggi regionali che prevedevano benefici in favore delle confessioni religiose per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, nella parte in cui subordinavano l'accesso ai benefici all'esistenza di un'intesa per la regolazione dei rapporti con lo Stato;

secondo le citate sentenze, infatti, un intervento generale ed autonomo dei pubblici poteri che trova la sua ragione e giustificazione – propria della materia urbanistica – nell'esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi e nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende perciò anche i servizi religiosi, ed ha l'effetto di facilitare le attività di culto, che rappresentano un'estrinsecazione del diritto fondamentale ed inviolabile della libertà religiosa, non può introdurre come elemento di discriminazione fra le confessioni religiose che aspirano ad usufruirne, avendone gli altri requisiti, l'esistenza di un'intesa per la regolazione dei rapporti della confessione con lo Stato;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di coordinare meglio le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3, e 13, relative alle regioni a statuto speciale e alle province autonome;

2) si valuti l'articolo 3, comma 4 – nella parte in cui limita l'accesso ai benefici ivi previsti alle sole confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione – alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale riportata nelle premesse;

3) all'articolo 4, comma 2, si valuti l'opportunità di chiarire la natura dei « centri multifunzionali » ivi previsti e di verificare l'incidenza della disposizione sulla organizzazione amministrativa dei comuni;

4) all'articolo 8, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente il coinvolgimento della regione nelle convenzioni tra gli enti locali e il Ministero dell'istruzione per il finanziamento del mantenimento in attività, in deroga alla normativa statale, degli istituti scolastici statali con sede nei comuni piccoli che dovrebbero essere chiusi o accorpati in base alle disposizioni vigenti;

5) all'articolo 10, comma 3, lett. c), si valuti l'opportunità di chiarire la natura giuridica dei « premi » ivi previsti.

ALLEGATO 5

5-03471 Velo: Finanziamento del servizio civile nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Innanzitutto occorre evidenziare che la preoccupazione espressa dall'interrogante riguardo la riduzione degli stanziamenti a favore del Fondo nazionale per il servizio civile è il riflesso della grave situazione economica in cui versa attualmente il Paese. Tale situazione ha determinato una complessiva contrazione della spesa pubblica che ha riguardato tutti i settori e, quindi, inevitabilmente anche il servizio civile nazionale.

Per quanto riguarda la progressiva riduzione degli stanziamenti verificatasi negli ultimi quattro anni, è necessario porre a confronto, da una parte, la gestione del servizio civile attuata dal precedente governo, che ha consentito l'avvio di un maggior numero di volontari pur in presenza di un rilevante indebitamento e, dall'altra, la gestione dell'attuale governo che negli ultimi due anni, a fronte di una innegabile diminuzione delle risorse finanziarie destinate al servizio civile, ha adottato una serie di iniziative finalizzate a reperire ulteriori fondi, volti ad incrementare il contingente dei volontari.

Ebbene è necessario ricordare qualche dato. Sebbene la legge finanziaria per il 2007 abbia previsto a favore del servizio civile uno stanziamento di euro 296.128.000 e quella per il 2008 di euro 266.166.000, su tali somme gravava un indebitamento di circa 90 milioni di euro, accumulato dall'anno 2006 e dovuto al mancato versamento all'INPS, da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, dei contributi previdenziali a favore dei volontari. La precedente gestione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, non ha ritenuto, tuttavia, necessario estinguere tale debito nei confronti dell'INPS e, per-

tanto, anche in considerazione di tale circostanza, negli anni 2007 e 2008 è stato possibile avviare un più elevato numero di volontari rispetto agli anni successivi.

Per quanto riguarda l'anno 2009, devo evidenziare che nonostante la legge finanziaria abbia apportato molteplici tagli alla spesa pubblica e previsto per il servizio civile uno stanziamento di 171 milioni di euro, l'attuale governo si è adoperato al fine di individuare ulteriori risorse che consentissero di avviare un adeguato numero di volontari.

Infatti, per il 2009, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio, sono stati reperiti ulteriori 40 milioni di euro da destinare al servizio civile nazionale.

Inoltre è stato inserito nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 una disposizione (articolo 4, comma 2) che ha modificato il regime previdenziale dei volontari, attraverso il passaggio da una contribuzione obbligatoria a carico del Fondo nazionale per il servizio civile ad un regime volontario cosiddetto a « riscatto ».

A seguito di tale modifica normativa, che nei fatti ha comportato l'eliminazione dei costi derivanti dalla contribuzione previdenziale per i volontari a carico del citato Fondo, è stata realizzata una sensibile economia di spesa.

A ciò si deve aggiungere un'ulteriore iniziativa, consistente nell'intesa intervenuta con l'INPS, circa la decorrenza del passaggio dal regime di contribuzione figurativa a quella obbligatoria, permettendo il conseguimento di un ulteriore risparmio pari circa 21 milioni di euro.

Tali iniziative hanno permesso di inserire nei bandi avviati nell'anno 2009 circa 27.000 posti di volontario.

Riguardo invece all'anno 2010, mi preme sottolineare che il governo tramite il sottoscritto si è impegnato affinché le risorse a disposizione del servizio civile stanziate con la legge finanziaria non fossero inferiori a quelle stanziate l'anno precedente (2009): ed infatti anche per il 2010 lo stanziamento è stato di euro 170.261.000.

Occorre considerare, comunque, che a seguito dell'eliminazione degli obblighi contributivi, anche nel 2010 si è potuto realizzare una sensibile economia di spesa, pari a circa 30 milioni di euro, (calcolate sulla base dell'aliquota previdenziale INPS del 25 per cento). Tale risparmio ha permesso di inserire nei bandi per il 2010 circa 19.600 posti di volontario.

Nel 2010 è stata, inoltre, adottata un'ulteriore iniziativa, connessa alla citata peggiora situazione debitoria, riguardante le modalità di pagamento dei contributi dovuti all'INPS. Tale iniziativa si sostanzia in un piano di ammortamento del debito, concordato con l'INPS, che consente di versare ratealmente le somme dovute, anziché liquidarle in un'unica soluzione, disponendo così di una maggiore liquidità. Pertanto, nonostante la sfavorevole congiuntura economica, l'azione del governo è riuscita, anche negli anni 2009 e 2010, da un lato, ad arginare la complessa situazione debitoria ereditata, reperendo le risorse necessarie ad estinguere il debito con l'INPS e, dall'altro, a realizzare consistenti economie finalizzate ad aumentare il contingente dei volontari da avviare al servizio.

Il Governo, inoltre, si è attivato, come credo sappia bene l'onorevole interrogante, per potenziare il servizio civile anche attraverso iniziative diverse da quelle connesse al mero reperimento di risorse finanziarie. In tale ambito si pone il disegno di legge di delega per la riforma del servizio civile nazionale (approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 gennaio 2010) che, adeguando la vigente normativa in materia di Servizio civile all'evoluzione

dell'istituto e all'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, si propone di ottimizzare tale strumento, superando le criticità del sistema emerse nel corso degli anni nonché le difficoltà economiche.

Tale disegno di legge, AS 1995, è assegnato alla 1^o Commissione del Senato, in sede referente, dal 17 febbraio 2010, ma non è ancora iniziato l'esame, nonostante ne abbia più volte sollecitato una rapida calendarizzazione.

Alla luce di quanto testé illustrato, appare evidente che l'affermazione dell'interrogante relativa alla diminuzione del contingente dei volontari negli ultimi quattro anni, non tiene conto che negli anni 2007 e 2008 sono state utilizzate, per l'avvio dei volontari, anche le risorse finanziarie da destinare all'INPS, né si tiene conto delle iniziative che ho descritto, adottate dall'attuale governo per far fronte alla riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi finanziarie.

Riguardo ai cosiddetti « nuovi meccanismi che sovrintendono al funzionamento del servizio civile », quali ulteriore causa, a detta dell'interrogante, della costante diminuzione dei volontari è necessario fare qualche considerazione.

Ritengo che con tale affermazione, l'onorevole Velo intenda riferirsi alle modifiche apportate alla disciplina del servizio civile da una serie di provvedimenti – elaborati nella forma di « proutuari » e approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2009 – concernenti diversi aspetti del servizio civile stesso: i rapporti tra gli enti e i volontari, le verifiche e i controlli sull'attuazione dei progetti, la rideterminazione dei criteri di ammissione dei progetti di servizio civile.

In particolare credo che l'onorevole Velo faccia riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2009, recante la disciplina della procedura per l'esame e la valutazione dei progetti, che ha sostituito il decreto ministeriale 3 agosto 2006, essendo tale provvedimento l'unico che riguarda la selezione dei progetti e in grado, quindi, di incidere sul numero dei volontari da avviare annualmente.

Al riguardo ho il dovere di evidenziare che le disposizioni contenute in tale Pron-tuario sono volte essenzialmente a fornire agli enti gli strumenti per consentire una corretta e coerente redazione dei progetti e a conferire alla fase della valutazione la maggiore trasparenza possibile, in linea con i principi di efficienza e buon anda-mento che devono caratterizzare ogni pub-blica amministrazione.

Credo pertanto che sia abbastanza evidente l'infondatezza dell'affermazione dell'on.le interrogante proprio perché le modifiche che sono state apportate con il citato Pron-tuario non sono affatto fina-lizzate a rendere più restrittiva la sele-zione ma sono volte essenzialmente ad abbreviare i tempi del procedimenti stesso.

Infine appare ancora più doveroso sottolineare che tale provvedimento è stato elaborato nell'ambito di un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del-l'Ufficio Nazionale per il servizio civile, delle Regioni e Province autonome e degli enti di servizio civile, acquisendo i pa-rerei favorevoli della Consulta nazionale degli enti di servizio civile e della Con-ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. In altri termini, il provvedimento è stato

il fiotto di un approfondito confronto tra tutti i soggetti operanti nel servizio civile.

In conclusione, l'impegno del governo è sempre stato quello di fissare un bench-mark (parametro) al di sotto del quale non scendere. Pertanto, in considerazione del perdurare della grave crisi economica, tutte le azioni del governo in tale settore sono state finalizzate ad avviare comunque un adeguato numero di giovani al servizio civile, tale da garantire sempre al Paese, ai giovani alle comunità locali la ricchezza e le opportunità che offre il servizio civile.

In questa ottica, sono pertanto lieto di comunicare ai membri di questa commis-sione che il governo è riuscito a mantenere la promessa fatta al Capo dello Stato un anno fa, circa l'impegno di reperire nuove risorse per il servizio civile. Da pochi giorni, mi è stata comunicata la notizia che all'interno della Presidenza del Con-siglio sono stati recuperati ulteriori 24 milioni di euro da destinare al servizio civile nazionale. Tale incremento di risorse lo annuncerò domani alla Consulta del servizio civile insieme ad altre iniziative che intendo adottare, volte ad introdurre elementi di flessibilità nell'orario di svol-gimento del servizio civile, in adesione – tra l'altro – a quanto da tempo richiesto dai giovani volontari.